

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4455

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAVALLARO FRANCESCO, BARONE, BOSISIO, BRUSASCA,
CANESTRARI, IOZZELLI, SGARLATA, VILLA**

Presentata il 13 ottobre 1967

Integrazioni alle leggi 26 marzo 1958, n. 425, e 27 luglio 1967, n. 668, per la rappresentanza dei mutilati ed invalidi di guerra e degli ex combattenti e reduci in seno ai vari organismi collegiali della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per la tutela degli interessi delle rispettive categorie

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ci onoriamo di sottoporre all'esame del Parlamento tende a risolvere la situazione di disagio in cui vengono attualmente a trovarsi i mutilati e gli invalidi di guerra e gli ex combattenti e reduci, dipendenti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Come è noto, prima dell'entrata in vigore della legge stralcio sulla riforma dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non esistevano norme che prevedessero l'ammissione dei rappresentanti del personale ferroviario in seno ai vari organismi collegiali.

La legge 27 luglio 1967, n. 668, ha disposto che a far parte dei vari collegi operanti in seno all'Azienda — oltre che del consiglio di amministrazione già previsto da legge precedente siano chiamati rappresentanti designati dalle varie organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

In tali collegi non è stata però chiamata la rappresentanza per la categoria dei mutilati e degli invalidi di guerra e degli ex combattenti e reduci.

A questo proposito, è bene ricordare che, in atto le organizzazioni sindacali sono enti di fatto e rappresentano, quindi, i soli associati.

Le Associazioni ANMIG ed ANCR, al contrario, sono organizzazioni erette in enti morali, in virtù dei regi decreti 19 aprile 1923, n. 1371, e 16 dicembre 1929, n. 2162, e il cui principale scopo è quello della rappresentanza e della tutela anche nel campo del lavoro degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi di guerra, l'una e degli ex combattenti e reduci l'altra.

Per effetto dell'articolo 2 del regio decreto 19 aprile 1923, esse, poi rappresentano e tutelano, senza alcuna discriminazione, gli interessi di tutti i mutilati ed invalidi di guerra e degli ex combattenti e reduci iscritti e non iscritti agli stessi sodalizi.

Si aggiunge inoltre che proprio in relazione a tale legge la quasi totalità degli appartenenti a dette categorie ritenendosi tutelati dai ripetuti enti non sono iscritti ad alcuna organizzazione sindacale.

In particolare, va tenuto presente che nel seno delle Associazioni nazionali, le categorie dei ferrovieri mutilati ed invalidi di guerra e degli ex combattenti e reduci hanno una propria organizzazione riconosciuta dalla stessa Azienda ferroviaria, con organi centrali ed organi periferici, ai quali sono stati concessi, dietro autorizzazione della Presidenza del

Consiglio dei ministri, speciali agevolazioni (assenze giustificate, carte di libera circolazione, ecc.) per l'espletamento dell'attività prevista dalle norme statuarie.

Alla luce di quanto sopra esposto, è dato affermare che nessun altro ente, al di fuori delle tipiche organizzazioni esclusivamente costituite per tale scopo, può rappresentare, in seno all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, le categorie dei ferrovieri ed invalidi di guerra e degli ex combattenti e reduci.

D'altra parte, si deve rilevare che mentre le organizzazioni sindacali hanno la tutela degli interessi generici dei propri iscritti, con particolare riguardo agli interessi di carattere economico, le suddette Associazioni nazionali hanno il patrocinio degli interessi specifici delle categorie, che derivano da pertinenti norme di legge.

Per restare nell'ambito della legislazione ferroviaria, se ne citano alcune, come, ad esempio, l'articolo 79 del vigente stato giuridico (legge 26 marzo 1958, n. 425) in cui è previsto che « nelle promozioni da conferirsi in base a scrutinio per merito comparativo o al risultato di esami di concorso, a parità di merito hanno la precedenza gli ex combattenti, a termine dell'articolo 1 del regio decreto 19 agosto 1927, n. 711 ». Inoltre, l'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, in cui è previsto che « agli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato, combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, che non beneficieranno delle concessioni fatte coi precedenti articoli, è concesso, a seguito di istanza dell'interessato, un aumento di due anni di anzianità nel grado rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Infine, l'articolo 2 della legge 15 febbraio 1967, n. 40, in cui è previsto il cambio di qualifica ove la minorazione fisica dei mutilati ed invalidi di guerra non consenta l'utilizzazione nelle funzioni della qualifica cui dovrebbero essere promossi in altro gruppo della categoria del personale dell'esercizio e degli uffici, per i quali anche se limitatamente ad alcune funzioni, siano riconosciuti idonei.

Sempre in base all'articolo 2 le minorazioni fisiche non possono costituire ostacolo nella carriera e non possono influire negativamente nella valutazione del servizio prestato e ciò ai fini del rendimento e delle note di qualificazione.

Orbene, la presenza dei rappresentanti dei ferrovieri delle due Associazioni in seno ai vari organismi collegiali si rende evidente-

mente necessaria, ai fini dello svolgimento della legittima funzione di tutelare in generale e di quella in particolare circa l'applicazione delle succitate norme di legge che riguardano esclusivamente la loro categoria e che non sono né possono essere patrocinate da altre organizzazioni le quali talvolta, potrebbero avere interessi in contrasto con quelli dei mutilati ed invalidi di guerra e degli ex combattenti e reduci.

Analogamente, si rende necessaria la presenza dei rappresentanti dei ferrovieri delle due Associazioni in seno al consiglio di amministrazione, al consiglio di disciplina, alle commissioni giudicatrici dei concorsi interni in applicazione di leggi speciali, ai comitati di esercizio, alle commissioni alloggi, alle commissioni di studio, tecnico sanitarie ecc. La presenza dei rappresentanti in seno ai vari organismi deve avvenire con voto deliberante.

Motivi di giustizia e di perequazione di trattamento impongono, pertanto, che anche alle predette due Associazioni nazionali venga concessa l'estrinsecazione della funzione stabilita dalla legge così come attualmente è consentito alle organizzazioni sindacali le quali, come è noto, non sono ancora legittimate, nei loro fini e nelle loro prerogative, da un riconoscimento *de iure* e che per di più riguardo a qualcuna di esse, hanno un indice di rappresentatività molto basso.

In passato, le due Associazioni hanno avuto modo di illustrare ampiamente le peculiarità delle categorie dei mutilati ed invalidi di guerra e degli ex combattenti e reduci, peculiarità che ne caratterizzano la fisionomia e ne differenziano la collocazione nella grande famiglia dei dipendenti delle ferrovie dello Stato.

Tali categorie, forti di circa 70.000 unità, con una problematica tutta particolare che richiede una trattazione tutta speciale, oggi vengono tenute fuori dalle sedi in cui vengono affrontate e dibattute le questioni specifiche che le riguardano e in tali sedi viene ovviamente a mancare la voce di chi può illustrare i problemi con piena cognizione perché dolorosamente vissuti.

Questi problemi, di conseguenza, finiscono con l'essere trattati con il distacco e la freddezza del disinteressato, inquadrati, sfocati nel contesto di quelli di carattere generale e fatalmente accantonati fra le cose non preminenti.

I mutilati ed invalidi di guerra e gli ex combattenti o reduci, in tal modo, continua-

no il loro calvario irto d'incomprensione e di indifferenza e vedono affievolirsi sempre di più quella fede nelle istituzioni nelle quali un tempo hanno creduto ciecamente, portandone sul proprio corpo la prova.

Le Associazioni alle quali con il regio decreto 19 aprile 1923, n. 850, è stata affidata la rappresentanza degli interessi morali e materiali dei soci, non vogliono sostituirsi ai sindacati, ma desiderano essere fisicamente presenti nella definizione dei problemi che, nel

campo del lavoro, interessano i propri associati.

A tal fine si ritiene opportuno che in ogni consiglio o commissione nei quali vengono trattati problemi del personale siano inclusi i rappresentanti delle Associazioni ANMIG e ANCR.

La presente proposta di legge, che non comporta alcuna spesa, vuole rendere giustizia alla più nobile e alla più meritevole delle categorie sociali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Di ciascuno dei seguenti organi collegiali, previsti dalle leggi 26 marzo 1958, n. 425, e 27 luglio 1967, n. 668, nonché di ciascuno degli altri organi che saranno successivamente istituiti in seno all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fa parte con voto deliberante un dipendente dell'Azienda ferroviaria in rappresentanza dei mutilati ed invalidi di guerra e degli ex combattenti e reduci, per la tutela degli interessi morali e materiali delle stesse categorie:

- Consiglio di amministrazione;
- Commissioni centrali e locali di avanzamento;
- Consiglio di disciplina;
- Commissioni giudicatrici per i concorsi interni in applicazione di leggi speciali;
- Commissioni di studio;
- Comitati di esercizio;
- Commissioni alloggi;
- Commissioni tecnico-sanitarie;
- Comitato amministratore dell'Opera di previdenza.

ART. 2.

I rappresentanti di cui all'articolo precedente saranno nominati dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile dietro designazione avanzata di concerto dagli organi dei predetti sodalizi operanti in seno all'Azienda ferroviaria.